

N. R.G. 10258/2015 VG



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Oggi **22 febbraio 2016**, alle **ore 15:10**, innanzi al Presidente delegato sono comparsi:

- personalmente il ricorrente GIANCARLO RICCIO, quale erede di ENZO RICCIO, socio accomandatario della sas QUARTIERI SERBELLONI DI ENZO RICCIO E C., con l'avv. VELLA;
- personalmente FERNANDA WERNER, quale erede della socia accomandante della sas, ERMINIA WERNER, con l'avv. MONTICELLI;
- personalmente la resistente ELISABETTA WERNER, quale erede della socia accomandante della sas, ERMINIA WERNER, con l'avv. DE BOSIO;
- personalmente CARLO WERNER, quale erede della socia accomandante della sas, ERMINIA WERNER, il quale si riserva di munirsi di difensore essendo avvocato ma cancellato dall'albo;
- personalmente LUIGI WERNER, quale erede della socia accomandante della sas, ERMINIA WERNER, con l'avv. SALVATORE DAVIDE STRANIERI.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa CAMILLA SAVOLDI.

L'avv. VELLA riferisce che è stata avanzata dal ricorrente una proposta di sistemazione della situazione ereditaria comportante il riconoscimento in capo agli eredi di ERMINIA WERNER di una quota di partecipazione alla sas maggiore del 10 % rispetto alla attuale, e quindi pari non al 26,75%, ma al 36,75%. Riferisce che tale proposta ha trovato favorevoli i tre fratelli WERNER, FERNANDA CARLO e LUIGI, mentre non ha trovato il consenso della quarta erede, ELISABETTA WERNER. Insiste quindi perché il Presidente delegato provveda a nominare il liquidatore; rileva come tutte le deduzioni della resistente ELISABETTA WERNER in tema di nullità del contratto sociale, simulazione degli atti di cessione intermedi e insussistenza della causa di scioglimento richiedano in realtà accertamenti che dovranno essere risolti in sede contenziosa e che non possono, allo stato, impedire la nomina di liquidatore ad opera del Presidente delegato, come chiarito dalla giurisprudenza già citata nel ricorso. Precisa che laddove il Presidente delegato lo ritenga opportuno la nomina del liquidatore può riguardare persona diversa dal ricorrente, il cui nome è stato fatto solo in considerazione del minor costo di questa soluzione.

L'avv. DE BOSIO riferisce che l'interesse della resistente ELISABETTA WERNER è nel senso dell'attribuzione -per motivi affettivi e inerenti alla sua professione di artista- di una parte dell'immobile, in tal senso è stato chiesto al ricorrente la possibilità di esaminare l'immobile con un architetto di fiducia ma tale richiesta non è stata accettata. Nel merito si riporta alla memoria e, quanto alla nullità della società, deposita estratto dalla "Enciclopedia del diritto" voce *Società*, a firma di Francesco Galgano.

L'avv. MONTICELLI ribadisce che l'accertamento incidentale richiesto dalla resistente ELISABETTA WERNER non è ammissibile nell'attuale situazione della sas che è iscritta al registro imprese, è titolare di rapporti giuridici e fiscali, ma non ha allo stato una compagnia sociale



e una legale rappresentanza e dunque la nomina del liquidatore è indispensabile. Ribadisce che accertamenti come quelli richiesti dalla resistente ELISABETTA WERNER sono possibili solo in sede di cognizione piena. Conclude associandosi alla richiesta di nomina di liquidatore.

L'avv. STRANIERI si associa alle deduzioni dell'avv. MONTICELLI.

Quanto alla individuazione del nominativo del liquidatore:

- l'avv. DE BOSIO in subordine chiede venga nominato liquidatore un professionista dotato di adeguato c.v.;
- le altre difese chiedono venga nominato liquidatore il ricorrente, in subordine un professionista e così pure CARLO WERNER.

LUIGI WERNER dichiara che in caso di nomina del liquidatore è opportuno chiarire che costui debba prendere in considerazione offerte di acquisto dell'immobile sociale che gli pervengano dagli eredi dei soci.

ELISABETTA WERNER dichiara che è sua intenzione esercitare la prelazione. L'avv. DE BOSIO rileva che tale diritto è connaturato alla qualità di comproprietario dell'immobile.

Il Presidente

si riserva di provvedere

Il Presidente delegato

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il Presidente delegato

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che:

- con **ricorso** depositato il 15.10.2015 **GIANCARLO RICCIO**, ha chiesto **ex art.2275 cc**,
 - quale erede di ENZO RICCIO, già socio accomandatario della sas QUARTIERI SERBELLONI DI ENZO RICCIO E C.,

la nomina di sé stesso quale liquidatore della sas, nomina a suo dire necessaria dato lo stato di scioglimento della società, rimasta priva sia dell'accomandatario, deceduto il 30.6.2015, sia dell'unica altra socia accomandante, ERMINIA WERNER, deceduta il 14.10.2014;
- disposta quindi all'udienza del 3.11.2015 l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli **eredi della socia accomandante ERMINIA WERNER**, tre di essi -CARLO, FERNANDA e LUIGI WERNER- hanno in sostanza aderito, con varie formule, alla richiesta del ricorrente, mentre la quarta erede, **ELISABETTA WERNER**, ha **contrastato tale richiesta** per vari profili, in particolare:
 - affermando la "*inesistenza ovvero la nullità o simulazione*" della sas e/o dei relativi patti sociali, a suo dire vertendosi in realtà in una ipotesi di mera comunione di godimento del prestigioso appartamento milanese solo apparentemente intestato alla società, e chiedendo quindi i corrispondenti accertamenti incidentali;
 - affermando ancora la "*inesistenza ovvero nullità*" dell'intermedio atto di cessione di quote 12.10.2010 in favore del dante causa del ricorrente (il defunto ENZO RICCIO) e chiedendo anche a tale riguardo accertamento incidentale;



- negando infine la ricorrenza di situazione di scioglimento della sas, sul presupposto che alla morte della socia accomandante, ERMINIA WERNER, il socio accomandatario sopravvissuto, ENZO RICCIO (dante causa del fratello oggi ricorrente, GIANCARLO RICCIO) avrebbe in realtà continuato l'attività sociale di godimento dell'immobile unitamente agli eredi della accomandante, nei confronti dei quali non avrebbe manifestato la volontà di liquidare la quota come previsto alternativamente dall'art.7 dei patti sociali;

ritenuto che **sussistano** nella fattispecie i **presupposti per la nomina di liquidatore della sas ex art.2275 cc**, dovendosi al riguardo considerare:

- quanto alla legittimazione del ricorrente, quale erede dell'unico socio accomandatario, e di tre degli eredi della socia accomandante - i fratelli CARLO, FERNANDA e LUIGI WERNER che hanno aderito alla richiesta del ricorrente- a richiedere tale nomina ex art.2275 cc,
 - che deve condividersi l'orientamento citato dal ricorrente secondo il quale, venuti meno tutti i soci, gli eredi di costoro sono legittimati ad iniziative ex art.2275 cc (cfr. in tal senso Cass. n.14449/2014 nonché vari precedenti di questo giudice, quale ad esempio il provvedimento reso il 4.6.2012 nel procedimento n.10356/2011 RG VG);
- quanto all'ampiezza delle attribuzioni del Presidente del Tribunale adito ex art.2275 cc,
 - che deve condividersi il consolidato orientamento secondo il quale il provvedimento di nomina di liquidatore emesso dal Presidente del Tribunale ex art.2275 cc ovvero ex art.2450 vecchio testo cc è *“un provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il Presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto Presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti”* (così Cass. 27.2.2004 n.41113 sulla scorta di Cass. s.u. 25.6.2001 n.9231, nonché successivamente Cass. 2.2.2005 n.2078, Cass. 29.5.2009 n.12677, Cass. 7.7.2011 n.15070);
- quanto alla ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per tale accertamento incidentale sullo stato di scioglimento della società,
 - che risulta pacifico in causa come dopo il decesso dell'unico socio accomandatario, avvenuto il 30.6.2015, tale categoria di soci non sia stata ricostituita nel termine di sei mesi, con conseguente verificarsi della causa di scioglimento specifica di cui all'art.2323 primo comma cc,
 - con conseguente assorbimento a di ogni questione in ordine alla continuazione della società tra l'accomandatario e gli eredi della accomandante, nel periodo precedente la morte dell'accomandatario;
- quanto all'impedimento alla nomina del liquidatore rappresentato, secondo la difesa di ELISABETTA WERNER, dalla inesistenza di un valido contratto sociale, inesistenza della quale si chiede accertamento incidentale nella presente sede,
 - che, in primo luogo, tale accertamento appare del tutto estraneo alla presente sede, nella quale gli accertamenti incidentali ritenuti ammissibili dalla giurisprudenza di legittimità risultano, come sopra si è visto, limitati a quelli attinenti alla valutazione



circa l'intervenuto o meno stato di scioglimento dell'ente, di per sé funzionali alla nomina richiesta, apparendo invece esterni al perimetro della volontaria giurisdizione accertamenti incidentali, quale quello qui richiesto dalla resistente, che si risolvano in una valutazione di per sé comportante -se compiuta nel senso prospettato dalla resistente- effetti costitutivi;

- che, in secondo luogo, in ogni caso, anche ove si dovesse ritenere l'ammissibilità di tal genere di accertamento incidentale, la fattispecie non muterebbe comunque segno quanto alla necessità di nomina di liquidatore della sas, posto:

- che, secondo la disciplina ex art.2332 cc quarto comma, "la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori"
- e che tale disciplina, dettata in materia di società per azioni, va considerata - alla stregua di un condivisibile orientamento- espressione di un principio generale, secondo il quale le cause di invalidità del contratto sociale non possono che avere effetti per il futuro, senza pregiudicare l'attività effettivamente svolta fra le parti e i terzi (cfr., nello stesso senso, Cass. n.9124/2015 secondo la cui massima: "*La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, sicchè la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote*"),

- cosicché, in definitiva, nessun interesse può comunque ritenersi sussistente in capo alla resistente quanto all'accertamento incidentale in discussione;

- quanto all'impedimento alla nomina del liquidatore rappresentato, sempre secondo la difesa di ELISABETTA WERNER, dalla invalidità di atti di cessione di quote di partecipazione nel capitale della sas, invalidità della quale si chiede accertamento incidentale nella presente sede,

- che tale accertamento risulta del tutto superfluo ai fini della valutazione della richiesta del ricorrente, incidendo esso solo sui criteri di ripartizione dell'attivo della liquidazione, criteri rispetto alla cui individuazione il liquidatore dovrà attenersi alle risultanze sociali ovvero alle pronunce che saranno eventualmente emesse all'esito di iniziative contenziose di ELISABETTA WERNER;

ritenuto, quanto alla persona del liquidatore ed ai suoi poteri,

- che non risulti opportuna la nomina dello stesso ricorrente, considerata in particolare l'accesa conflittualità sottesa alle più recenti vicende della sas ed emersa in particolare nel corso delle udienze,
- e che debba invece essere nominato,
 - come richiesto dal ricorrente (in subordine rispetto alla propria nomina) e dalla resistente ELISABETTA WERNER (in subordine rispetto al rigetto del ricorso),

professionista dotato di adeguato *curriculum*, da individuarsi nel dr. CIRO D'ARIES, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano, il quale provvederà alla liquidazione con i poteri di legge e sentiti gli aventi diritto in riferimento alle operazioni liquidatorie rilevanti quali la vendita dell'immobile sociale;

ritenuto infine che nessuna pronuncia debba essere emessa quanto alle spese del presente procedimento di volontaria giurisdizione in assenza di espresse richieste delle parti al riguardo;

P.Q.M.

visto l'art.2275 cc;

nomina liquidatore della SAS QUARTIERI SERBELLONI DI ENZO RICCIO E C., con i poteri di legge, il dr. CIRO D'ARIES, con studio in Milano, via Filelfo 5, tel. 02 3495856, fax 02 34937855, email studiodaries@studiodaries.it ;

visto l'art.2309 cc;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al liquidatore nominato, il quale provvederà alle iscrizioni di legge una volta che il presente provvedimento abbia acquistato efficacia ex art.741 cpc.

Milano, 29 febbraio 2016.

Il Presidente delegato
Elena Riva Crugnola

